

Allegato A

Disposizioni per la concessione dei contributi alle PMI agricole per le opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta

Premessa

Il presente atto disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure di prevenzione e per gli indennizzi dei danni provocati dagli animali protetti alle produzioni agricole, e in particolare alle PMI come da definizione di cui all'allegato I del reg. (UE) n. 702/ 2014 e secondo le condizioni e i criteri indicati rispettivamente alle sezioni 1.1.1.1 e 1.2.1.5, Parte II capitolo I, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020.

Pertanto, sono ammissibili a sostegno del presente atto:

- 1) Gli indennizzi per danni provocati alle produzioni agricole da animali protetti
- 2) Le misure per la prevenzione dei danni provocati da animali protetti

Per animali protetti si intende:

- specie animali protette dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, e delle specie indicate all'articolo 2, comma 1 della legge n. 157/1992.
- uccelli e mammiferi viventi nei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali di cui alla legge n. 394/91, nelle oasi di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lettera a) della legge 157/92 e nelle zone di protezione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 157/92 ove in tali zone sia vigente il divieto di caccia totale e permanente.

Rientrano nel campo di applicazione del presente atto i danni alle produzioni agricole indicati alla sezione 1.2.1.5, punto (397) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020.

Per quanto riguarda gli animali protetti l'indennizzo può essere concesso esclusivamente per i danni provocati alle attività agricole primarie condotte nel territorio delle aree protette pertinenti.

Ai fini della concessione dell'aiuto, è necessario stabilire un nesso di causalità tra il danno subito e l'azione che lo ha causato.

Gli enti gestori dei parchi o delle riserve naturali per poter ristorare i danni, avvenuti all'interno del territorio compreso nel parco naturale e nella riserva, ai sensi del comma 2 art. 33 bis l.r. 86/1983, debbono approvare un apposito regolamento nel quale definiscono:

- le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
- le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
- le condizioni per la concessione degli indennizzi;
- le modalità per la prevenzione dei danni.

Il medesimo regolamento deve essere conforme alle presenti disposizioni.

Regione Lombardia e gli enti gestori delle aree protette anche in ragione di particolari situazioni locali, possono prevedere discipline più restrittive rispetto a quelle del presente atto.

Soggetti beneficiari

Sono ammissibili ai contributi per gli indennizzi per i danni provocati da animali protetti del presente atto le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria così come definite all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513 e s.m.i., titolari di reddito di impresa o di reddito agrario anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per minimizzare i rischi, è richiesta l'adozione di misure preventive ragionevoli (ad esempio cani pastore, collari repellenti, dissuasori acustici) proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata. Qualora l'imprevedibilità dell'evento, la conformazione del terreno, l'estensione dell'appezzamento, la tipologia dell'allevamento o vincoli normativi non consentano l'attivazione di sistemi di protezione ragionevoli e proporzionati, detta impossibilità sarà verificata dai tecnici incaricati del sopralluogo.

Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

Il regime di aiuto può essere applicato ai danni subiti dalle imprese dal 4 Marzo 2019 e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

Sono escluse dai benefici previsti dal presente atto le imprese in difficoltà così come individuate nella Parte I, capitolo 2, sezione 2.4, punto 15) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 salvo che, nel caso degli aiuti di cui all'articolo 5, le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute da danni causati dalla fauna di cui all'articolo I, comma 2, del presente atto.

Sono esclusi dal pagamento degli aiuti del presente atto i beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Costi ammissibili ed intensità di aiuto degli indennizzi per i danni provocati da animali protetti

Sono ammissibili i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, in conformità a quanto stabilito alla sezione 1.2.1.5 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione.

Per la determinazione del danno subito, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Ove non disponibili i suddetti dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalle Camere di commercio o da appositi prezzari approvati dalle Regioni e dalle Province autonome.

I danni possono includere quanto segue:

- danni per animali uccisi, con esclusione dei cani da guardia e cani da pastore, per piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti;
- costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali da reddito feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi;

- danni materiali causati ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico posseduto prima dell'evento che ha determinato il danno; tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo prezzo medio di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento. Per la quantificazione dei danni ci si riferisce ai prezzi regionali aggiornati, oppure a metodologie di costi standard.

Dall'importo del danno devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

Il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o nell'ambito di polizze assicurative, devono essere limitati al 100% dei costi diretti ed indiretti ammissibili dell'attività agricola primaria.

Costi ammissibili e intensità di aiuto per le misure preventive

Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione dei danni causati da animali protetti all'attività agricola primaria possono essere sovvenzionati alle condizioni di cui alla Parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

L'investimento deve perseguire l'obiettivo di prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da animali protetti.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Devono essere rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformità dei punti 70 e 71 della sez. 3.4, Parte I capitolo 3, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020.

L'intensità di aiuto ammissibile è pari all'80% per investimenti effettuati da un beneficiario singolo, al 100% per investimenti realizzati collettivamente.

I costi ammissibili comprendono:

- il miglioramento di beni immobili;
- l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature fino al massimo del valore di mercato;
- i costi generali;
- altre azioni specifiche per la prevenzione dei danni da fauna.

Non è ammissibile il finanziamento dei seguenti costi:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;

(b) impianto di piante annuali;

(c) acquisto di animali;

(d) investimenti richiesti al fine di conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore;

(e) i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

(f) capitale circolante.

Cumulo

Conformemente alla normativa europea, gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo non possono essere cumulabili con gli aiuti per il risarcimento di danni materiali per le calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi eccezionali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli orientamenti.

Gli aiuti di cui al presente atto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilite negli orientamenti.

Il presente regime scade il 31.12.2023. In caso di sopravvenuti aggiornamenti o modifiche alla normativa europea, e a seguito del coordinamento con gli interventi in approvazione del Piano Strategico della PAC 2023 – 2027, saranno predisposti gli adeguamenti conseguenti.